

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, SINESIO, RUSSO FERDINANDO, PUMILIA,
IANNIELLO, MERLI**

Presentata il 25 maggio 1973

**Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato ad espletare il servizio di collegamento con le isole
minori**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che si propone si basa sul principio che lo Stato deve disporre tutti i servizi indispensabili per assicurare possibili condizioni di vita e di sviluppo sociale ed economico in ogni parte del territorio nazionale e deve essere pertanto direttamente presente là dove si tratti di servizi di pubblica utilità che in quanto tali, non possono non essere sostenuti dall'intera comunità.

Nel 1953, allorché fu affidata all'industria privata l'esecuzione del collegamento con le isole minori, la maggior parte di queste erano note come colonie penali, il turismo non le aveva ancora scoperte e non era prevedibile il crescente movimento di passeggeri e di merci ed il loro sviluppo economico e sociale, sviluppo che è stato comunque contenuto per la mancanza di collegamenti rapidi, confortevoli e continui.

Ma se l'economia delle isole minori ha alla base l'industria turistica, non vanno certamente sottovalutate le esigenze di carattere sociale che negli arcipelaghi gravitano su di un'unica isola o sul continente (sede di uffici pubblici, comunali, scuole, ospedali, ecc.) e

che richiedono pertanto l'adeguamento ed il potenziamento dei mezzi di collegamento che non possono essere quelli privati che subordinano il servizio alla legge del profitto e sottopongono gli interessati a notevoli disagi ed a sacrifici fisici e finanziari.

Il problema quindi ha assunto via via aspetti sempre più nuovi e di più vaste dimensioni, ha rivelato particolari e più qualificate esigenze si da far considerare tutto il sistema dei trasporti e dei collegamenti, come la principale delle infrastrutture, sottolineando la necessità che la stessa venga gestita pubblicamente proprio al fine di garantire la sua completa aderenza alle necessità del servizio pubblico da assicurare.

Il 31 dicembre del 1973, vengono a scadere le convenzioni, della durata di venti anni, con le società alle quali furono affidati i servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati ripartiti nei quattro settori: *a)* arcipelago toscano; *b)* isole partenopee e pontine; *c)* isole Eolie; *d)* isole Egadi, Pelagie, Ustica, e Pantelleria.

In atto, l'onere per lo Stato per le sovvenzioni da corrispondere annualmente, am-

monta a cinque miliardi suscettibile di ulteriore aumento.

Le mutate esigenze dei tempi, l'esperienza maturata in tanti anni, sconsigliano di ricercare nuove modalità e diverse misure, perché i servizi in argomento vengano ancora assistiti da sovvenzione statale e sottolineano la necessità che essi vengano invece assunti direttamente dallo Stato, e per esso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in considerazione sia dei precedenti che tale azienda ha in materia e sia per la rilevante impostazione che la stessa si accinge ad attuare nello specifico settore amministrativo e tecnico dei servizi marittimi.

Un tale affidamento renderà il servizio più completo, più agevole, più efficiente, più rispondente e più facilmente idoneo ad adeguarsi a necessità contingenti o al mutare della richiesta, ma soprattutto farà sì che il servizio di collegamento non sia fine a sé stesso, non venga considerato un onere dovuto dalle esigenze della natura e da sopportare passivamente e quasi a malincuore, ma si configuri come un investimento produttivo che possa concorrere attivamente allo sviluppo economico e sociale delle zone interessate e soprattutto di quelle per le quali l'armamento libero (non sovvenzionato) non trova in atto sufficiente convenienza. Non si tratta pertanto soltanto dei vantaggi che discendono dall'accentrare i servizi amministrativi e tecnici in un unico gestore, ma di affidare soprattutto ad una pubblica gestione un servizio di interesse pubblico, anche al fine di garantire la partecipazione democratica delle autorità politiche locali più direttamente interessate alla determinazione della politica aziendale.

Se, dunque, il servizio di collegamento in argomento va valutato nei vari aspetti con-

siderati, in funzione di progresso e di sviluppo, come principale infrastruttura del sistema, non può non riconoscersi che esso costituisce compito precipuo dello Stato il quale non può assicurare la regolarità, la continuità e soprattutto le funzioni e le prospettive, confidando sulle iniziative dei liberi armatori o affidandolo ad armatori sovvenzionati che obbediscono pur sempre a criteri prettamente economici e non a quelli del pubblico interesse.

L'articolo 1 della proposta di legge che si propone, autorizza pertanto l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad espletare il servizio di collegamento con le isole indicate nel medesimo articolo.

Con l'articolo 2 si precisano le esigenze alle quali i collegamenti dovranno soddisfare e si demanda ad una apposita commissione di stabilire i criteri ai quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà attenersi per quanto concerne il numero delle linee e la periodicità delle stesse.

Con gli articoli 3 e 4 si determina il naviglio da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 e si prevede la possibilità di rilevare il naviglio efficiente e necessario appartenente alle quattro società che in atto svolgono il servizio.

L'articolo 5 prevede, per la salvaguardia del posto di lavoro, l'assorbimento del personale amministrativo e navigante dipendente dalle predette società e che ammonta a circa seicento unità.

Gli articoli 6 e 7 trattano dell'approntamento dei mezzi navali necessari, l'articolo 8 delle tariffe per i passeggeri e le merci e l'articolo 9 autorizza il Ministero dei lavori pubblici alla spesa necessaria per provvedere alle opere di infrastruttura occorrenti per l'espletamento del servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, ad espletare il servizio di collegamento tra la costa continentale e la costa della Sicilia e le isole dell'arcipelago toscano, le isole Eolie, le isole Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria.

ART. 2.

Il numero delle linee e la periodicità delle stesse, che debbono soddisfare le esigenze del servizio postale e del commercio nonché quelle relative allo sviluppo sociale e turistico di ciascuna isola, saranno annualmente stabilite dal Ministero dei trasporti che si avvarrà di una apposita commissione nominata dallo stesso Ministero e della quale dovranno far parte un rappresentante di ciascuna delle Regioni di appartenenza delle suddette isole, il presidente dell'Ente provinciale del turismo della provincia cui appartiene ciascuna isola, i sindaci designati da ciascun gruppo di isole.

Per il primo anno, la determinazione di cui al primo comma del presente articolo, viene adottata, anche in via provvisoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I mezzi navali da adibire ai servizi di cui all'articolo 1, debbono essere di medio e piccolo tonnello e debbono comprendere anche mezzi leggeri e veloci in conformità delle moderne tecniche.

ART. 4.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ove lo ritenga opportuno per l'inizio dell'attività, può rilevare il naviglio necessario ed utile per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, appartenente alle società esercenti i servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale in base alle convenzioni stipulate con le predette società in applicazione della legge 31 gennaio 1953, n. 34.

Il prezzo del rilievo è determinato da un collegio peritale composto da 5 membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, scelto di intesa con le parti. In mancanza di accordo, il quinto componente verrà designato con decreto del Ministro della marina mercantile.

ART. 5.

E fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere il personale iscritto, alla data del 31 dicembre 1972, nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante dipendente dalle società, che a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 34, si sono aggiudicate l'espletamento del servizio di col-

legamento con le isole indicate all'articolo 1 della presente legge, e precisamente dalle società: « Navigazione Toscana », « Partenopea », « Navisarma », « S.I.R.E.N.A. ».

Il personale assunto dalla suddetta azienda conserva il grado e l'anzianità conseguiti con le predette società. Il trattamento economico sarà quello previsto dai vigenti contratti per i marittimi.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento allo stato giuridico ed al trattamento di previdenza ed assistenza di cui alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano il personale dipendente dal Ministero dei trasporti.

ART. 6.

Per l'approntamento dei mezzi navali, che debbono essere costruiti interamente presso i cantieri navali esistenti nel mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia, è autorizzata la spesa a carico dello Stato di lire 56 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1980.

ART. 7.

Il piano relativo all'approntamento dei mezzi navali sarà predisposto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sarà approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile previo parere del Ministero della marina mercantile e degli Assessorati ai trasporti e al turismo delle Regioni cui appartengono le isole di cui all'articolo 1.

ART. 8.

Le tariffe per i passeggeri e le merci saranno determinate con decreto del Ministero dei trasporti, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

ART. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla spesa di lire 14 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1980, per provvedere alle opere di infrastrutture necessarie per consentire l'espletamento del servizio di cui alla presente legge.